



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Rizzoli"
C. Mecc. MIIC810002 – C.F. 86506080158
Via Varese, 3 - 20006 Pregnana Milanese (Mi) ☎ 0293590186 - 0293290761
✉ www.icsrizzoli.edu.it ✉ segreteria@icsrizzoli.it PEC miic810002@pec.istruzione.it

Ai Signori Docenti di Sostegno
Ai Signori Genitori/Tutori degli alunni
Ai Signori Membri del GLO
Alla Dott.ssa Cinzia Montoli
Alla Dott.ssa Annalisa D'Amico
Alle figure strumentali di Istituto prof Lupoli Sara e maestra Selmi Carlotta
Sito Web

Oggetto: Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione per l'Anno Scolastico 2022/2023

Il Dirigente Scolastico

Vista la Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il D. P. R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D. Lgs n. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Indicazioni operative" e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;

Visto il D. Lgs n. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

Viste le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

Visto Il D. M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'* Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;

Visto il D. Lgs n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Decreta

Art. 1 - Costituzione del GLI per l'Inclusione

Presso l'Istituto scolastico vengono costituiti i GLI (Gruppi di Lavoro per l'Inclusione) per la progettazione finalizzata all'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 96/2019, art. 8, c. 10).

Art. 2 - Composizione del GLI

Il GLI è composto dai Docenti di Sostegno contitolari della classe/Consiglio di classe e viene presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Compartecipano al GLI i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne (come, ad esempio, lo psicologo scolastico o il collaboratore scolastico) ed esterne all'Istituzione scolastica: le UMV (Unità multidisciplinari di valutazione dell'alunno), e, ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e il rappresentante del GIT, ovvero del Gruppo per l'Inclusione Territoriale. Il Dirigente scolastico autorizza, se richiesto, la presenza di non più di un esperto segnalato dalla famiglia. La sopraindicata partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione.

Art 3 - Funzioni del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Il GLI è nominato per adempiere alle seguenti funzioni:

- verifica dell'attuazione del PEI, "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" (D.M.n.182/2012) e "tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti" (D.M. n.182/2020);
- verifica il processo in atto relativo all'inclusione;
- valuta la proposta di determinazione delle ore di sostegno da destinare a uno studente e delle altre misure di sostegno eventualmente da adottare considerando il Profilo di Funzionamento. La normativa afferma che viene "elaborato e approvato" dal GLO tenendo in considerazione l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo cura dell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI chiarisce le modalità di verifica e i criteri di valutazione in rapporto alla programmazione individualizzata, le azioni di inclusione attuati dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e il suggerimento delle risorse professionali da indirizzare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dell'alunno e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di spostamento dell'iscrizione è assicurata l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche che sono interessate dal trasferimento ed è ridefinito tenendo conto le eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

Art 4 - Funzionamento del GLI

Valuta in processi di elaborazione, approvazione e sottoscrizione del PEI attuato dal GLO che si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI Provvisorio; entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI Definitivo.

Per la verifica il processo d'inclusione, il GLI si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie,

tenendo presente che, per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno.

Il GLI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLI si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le riunioni del GLI possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLI è convocato dal Dirigente scolastico con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Alla fine della riunione viene stilato apposito verbale, firmato dal presiedente e dal segretario verbalizzante, quest'ultimo individuato tra i presenti alla seduta del GLI.

Il GLI verifica il processo di inclusione e la formulazione della proposta di determinazione delle ore di sostegno e delle eventuali altre misure di sostegno riferendosi alle indicazioni di cui al D.M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e della Nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.

Il PEI provvisorio degli alunni iscritti nell'Istituto è compilato dal GLO; il PEI provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto dai Docenti della classe attribuita e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento preferibilmente con maggiore

anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione.

Nel caso in cui all'alunno di nuova iscrizione non possa essere assegnato la classe entro il mese di giugno, il PEI Provvisorio è compilato, per la scuola primaria, da tutti i Docenti delle classi quinte e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione; per la scuola secondaria, da un Consiglio di classe composto dai Docenti di ruolo con la maggiore anzianità di servizio e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l'inclusione.

Art.5 - Oneri per lo Stato

Il presente incarico non determina alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del DM 182 del 2020.

La Dirigente Scolastica
Annunziata Cozzolino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*